



SOPRALLUOGO AUTORIZZAZIONE DISCIPLINARE DI GARA – ANNESSO B

RILASCIO AUTORIZZAZIONE, A NORMA DELL'ART.17 - COMMA 2 – DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994 N° 84 E SS.MM.II., ALLA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO NEL PORTO DI NAPOLI PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI E SERVIZI PORTUALI EX ART. 16 L.84/94 A FAVORE DELLE IMPRESE PORTUALI DI CUI AGLI ARTT. 16 E 18.

ENTE:

Autorità di Sistema Portuale MTC –Porto di Napoli

Il presente atto è suddiviso nei seguenti articoli:

Sommario

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA APERTA, LUOGO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE – MODALITA' DI ESPLETAMENTO.....	4
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
4. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	7
5. REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI	9
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ...	10
7. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	11
8. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – DOCUMENTAZIONE TECNICA	13
9. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA.....	14
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	14
11. COMMISSIONE GIUDICATRICE	15
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
13. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	15
14. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AUTORIZZATA.....	15
15. VARIAZIONI DEL SERVIZIO, FACOLTÀ DI RECESSO E SERVIZI AGGIUNTIVI	17
16. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA TARIFFARIA	17
17. NORME DI SICUREZZA	18
18. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN VIGORE	18
19. PENALITÀ	18
20. ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	19
21. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	19



Allegati:

1. "Norme sull'impiego della manodopera portuale" approvate con delibera di Comitato portuale n. 30/2020 e Ordinanza n. 8/2005 AP Napoli.
2. Elenco personale e qualifiche dell'Impresa esercente a Napoli il servizio art. 17 l. 84/94.
3. Elenco dei Turni di lavoro svolti dalla Impresa ex art. 17 l. 84/94 negli ultimi 3 anni



Premesse

Il presente disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento, a norma dell'art. 17, co. 2, L. 84/94, della fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, co. 3, indetta dall'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale

La procedura di cui trattasi trova origine:

- nella legge 84/94 art. 17, co. 1;
- nella delibera presidenziale di approvazione n. _____ del _____;
- nei Provvedimenti con cui la Commissione Consultiva locale (delibera n. 3 del 19.07.2022), l'Organismo di Partenariato (atto n. 5 del 18.07.2022) ed il Comitato di Gestione (delibera n. 42 del 20.07.2022), hanno espresso parere favorevole all'espletamento della procedura di evidenza pubblica comunitaria per l'individuazione dell'impresa da autorizzare ai sensi dell'art. 17, L. 84/94 e ss.mm.ii., alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo da svolgersi nel Porto di Napoli a favore delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, co. 3, secondo le "Linee guida" proposte con le rettifiche/integrazioni ivi indicate.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che conseguirà il maggior punteggio secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La procedura prevede la pubblicazione del Bando di gara, del presente Disciplinare, con relativi allegati e documentazione tecnica:

- sull'Albo sito web dell'AdSP MTC nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice – e sul sito della AdSP MTC all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/>;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il Bando di gara – Annesso A;
- 2) il presente Disciplinare di gara – Annesso B;
- 3) n. 3 allegati come specificati nel Disciplinare;
- 4) Modelli di domanda.

La documentazione di gara è disponibile sul sito web nella sezione dell'Adsp Mar Tirreno Centrale, sezione "Amministrazione Trasparente, sull'Albo sito web dell'Adsp Mar Tirreno Centrale, sez. "Amministrazione Trasparente-Bandi di gara all'indirizzo web della AdSP MTC [www. adsptirrenocentrale.it \(https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/\)](https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/)



CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. Il quesito va inoltrato all'indirizzo protocollogenerale@cert.porto.na.it fino a **20 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte, alle richieste pervenute in tempo utile, verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di.gara/>

Pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve: • consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile; • accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del Bando, del presente Disciplinare di gara, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

1.2. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo protocollogenerale@cert.porto.na.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA APERTA, LUOGO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE – MODALITA' DI ESPLETAMENTO.

La procedura ha per oggetto l'individuazione dell'Impresa da autorizzare, a norma dell'art.17, co. 2 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo a favore delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, co. 3 nella circoscrizione di competenza della Autorità di Sistema Portuale MTC Porto di Napoli.

La durata dell'autorizzazione è di anni 8 (OTTO) dalla data di rilascio della medesima, prorogabile per un periodo massimo di anni 2 (DUE).

2.1 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ai sensi dell' art. 17, comma 4, legge 84/94, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutti il personale, soci e dipendenti, quantitativamente e qualitativamente, già operante alle dipendenze dell'impresa autorizzata per la fornitura di lavoro portuale temporaneo uscente e assicurare la continuità del rapporto di lavoro sotto il profilo normativo e retributivo secondo il CCNL porti (attualmente la Impresa autorizzata è la [CULP Napoli](#) sede Calata Marinella Int. Porto Napoli PIVA: 00289940637– Porto di Napoli), in servizio alla data di approvazione del presente atto, come da elenco allegato al presente disciplinare (Allegato 2).

A tal proposito si precisa che l'AdSP sta valutando, nell'ambito delle direttive ministeriali e compatibilmente con i principi comunitari, la rimodulazione dell'operatività dell'art. 17, co. 15 bis, L. 84/94 che potrebbe determinare una modificazione dell'organico predetto. Pertanto, l'Operatore economico aggiudicatario del servizio potrebbe – ad esito



favorevole della procedura – essere destinatario della conseguente riduzione di personale fatto salva la dotazione organica minima di cui alla Direttiva Ministeriale MIT n. 8739 del 05.07.2010.

Per la fornitura di lavoro portuale temporaneo l'aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all'allegato Regolamento contenente Norme sull'impiego della manodopera portuale – già approvate con Delibera di Comitato 30/2002 APN e Ordinanza presidenziale AP Napoli n. 8/2005. Al rilascio della derivante autorizzazione non trovano applicazione gli articoli del Regolamento in contrasto con il presente disciplinare.

Si precisa che l'organico medio annuo per lo svolgimento del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Napoli dell'impresa esercente il lavoro portuale ex art. 17 l.84/94 è pari a 54 unità operative¹

2.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA MASSIMA

L'aggiudicatario della presente procedura non potrà applicare tariffe superiori a quella massima di riferimento.

La tariffa massima di riferimento per la fornitura del lavoro portuale temporaneo si compone di tre elementi di seguito indicati:

- A) TOTALE COSTO GIORNALIERO/GiLT: **€ 169,12** (Costo giornata per lavoratore - IV livello di inquadramento del CCNL Porti) al quale saranno applicate:
- le maggiorazioni per lavorazioni a turni previste dal vigente CCNL Porti, art. 7;
 - gli incentivi previsti, per i lavoratori impegnati nelle operazioni commerciali, dal contratto decentrato integrativo vigente, di seguito elencati:
 - Incentivo fisso: € 14,79 per turno di lavoro e per lavoratore;
 - Incentivo ai traghetti: € 21,17 per i lavoratori anziani provenienti dalla CULP per turno di lavoro e per lavoratore; € 16,14 per turno di lavoro e per lavoratore a tutti gli altri;
 - Per la TFG, viene applicato l'incentivo fisso di € 14,79 per turno di lavoro e per lavoratore;
 - Per la CO.NA.TE.CO viene applicato l'incentivo fisso di € 16,17 per turno di lavoro e per lavoratore;
 - Per la cellulosa l'incentivo fisso, stabilito per turno e per lavoratore è:
 - da 501 tonn a 1.800 tonn: € 0,02 a tonnellata per lavoratore;
 - oltre le 1.800 tonn: € 0,04 a tonnellata per lavoratore.
 - Indennità per lavoro con pioggia: € 1,60 per turno di lavoro per lavoratore;
 - Indennità di polivalenza operativa: € 10,00 per turno di lavoro e per lavoratore impegnato sui mezzi meccanici;
 - Buoni Pasto elettronico: € 7,00 non gravato né di contribuzione né tassato sulla base delle recenti disposizioni di legge.
- B) Costi di gestione, (SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI, SPESE DI FORMAZIONE COME INDICATO NELLA DELIBERA DI CP N.30/2002) da determinarsi mediante l'applicazione di una maggiorazione fino al 15% del costo di cui al precedente punto A);

¹ (Rif. Direttiva Ministeriale MIT n. 8739 del 05.07.2010 - criteri di valutazione della congruità degli organici delle imprese di cui all'art.17 L.n.84/94 - sulla base dei turni effettuati dall'Impresa ex art. 17 L.n. 84/94 operante nel Porto di Napoli per il periodo 2018/2019 – la media degli stessi risulta nella fascia ~ 12.195 - stabilisce che la condizione di equilibrio dell'organico dell'impresa è di 48 unità operative, a cui va aggiunta una percentuale di esubero consentito rispetto all'organico teorico a piena occupazione (pari al 12%), di ulteriori 6 unità operative).



- C) Utile di gestione, (MARGINE DI PROFITTO DELL'IMPRESA) fino al 10% della somma dei costi di cui ai precedenti punti A) e B).

TARIFFA = Somma Valori A+B+C.

La Tariffa, come sopra determinata e al netto delle maggiorazioni previste dalla vigente normativa, trova applicazione come Tariffa massima di riferimento per la fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Le Tariffe massime autorizzate sono quelle di riferimento per l'intera durata della autorizzazione, salvo l'adeguamento delle stesse conseguentemente agli incrementi contrattuali che eventualmente dovessero intervenire nell'arco della durata dell'autorizzazione, a seguito dei rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Portuali e/o a modifiche derivanti dall'applicazione di provvedimenti legislativi e contrattuali di livello nazionale (adeguamenti contributivi, fiscali, contrattuali ecc.). Nei suddetti casi le tariffe verranno nuovamente approvate dal Presidente dell'AdSP – MTC, previo parere favorevole della Commissione Consultiva Locale e del Comitato di Gestione.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura operatori economici italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea:

1. la cui attività è esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. L'impresa, deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, co. 1, lett. a), della L. n. 84/94, nè deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, co. 1 lett. a) della L. n. 84/94, e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, co. 1 lett. a) della L. n. 84/94, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione;
2. che già svolgono, nel territorio dell'Unione Europea, attività di somministrazione di lavoro portuale temporaneo, nelle forme di seguito indicate:
 - Operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice degli appalti;
 - Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice degli appalti, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice degli appalti;
 - Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del Codice stesso.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice degli appalti, in particolare:

- ai consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice degli appalti **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che le ragioni indicate all'art. 48, co. 7-bis del Codice degli appalti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di impresa di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice degli appalti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo



dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi dell'autorizzazione.

4. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura gli operatori economici per i quali sussistono:

- uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici devono possedere, pena esclusione dalla procedura, i requisiti generali previsti per la partecipazione alla procedura in oggetto che sono quelli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

1. assenza cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, ossia di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - 1.1. delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dal predetto articolo 416-bis al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.P.R. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - 1.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - 1.3. false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - 1.4. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - 1.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



- 1.6. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni;
- 1.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. n. 24/ 2014;
- 1.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I soggetti in capo ai quali ricorre la causa esclusiva con riferimento ai reati sopra descritti, sono quelli di cui al comma 3 dell'art. 80 in questione e alle comunicazioni del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 e 08 novembre 2017.

2. assenza cause di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 in argomento, il quale contempla le seguenti cause: decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia nei confronti di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori o procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
3. assenza cause di esclusione ai sensi del comma 4 dell'art. 80, per cui le imprese non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in merito agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse nonché in materia contributiva e previdenziale ostantive secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 125 del 01.06.2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
4. assenza cause di esclusione derivanti all'impresa che versi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b.
5. assenza cause di esclusione per i requisiti generali definiti dall'art. 80, comma 5, per cui non posso partecipare ovvero stipulare contratti pubblici l'operatore economico che: lett. a) ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché sugli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; lett. c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; lett. f-ter) ha presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, che abbia comportato l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; lett.g) ha presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; lett. h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 Legge n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; lett. l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con modificazione dalla L. 203/91, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981.



6. assenza cause di esclusione in ragione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti, secondo le Linee Guida ANAC n. 2/2016, par. 2.2.3, per eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi inerenti alla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo oggetto del contratto da affidare;
7. assenza cause di esclusione come indicato dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, secondo il punto 4.2. b, per cui costituiscono altresì causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale presenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice e soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.
8. assenza cause di esclusione dovuto alla sussistenza di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
9. assenza cause di esclusione in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 68/1999 (Lavoratori disabili), pena l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. I;

inoltre i requisiti di seguito indicati:

10. Possesso, da parte degli amministratori, dei direttori, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei soci accomandatari, dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2 D.M. n.132 del 6-2-2001;
11. Possesso dei requisiti di cui al paragrafo n. 3 del presente Disciplinare.

In ogni caso non potranno partecipare alla procedura ed essere destinatari della autorizzazione i soggetti che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali e che si trovino nelle altre ipotesi di esclusione previste dal presente disciplinare e del Bando.

5. REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:

5.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **essere iscritti da almeno tre anni** - nei cinque anni precedenti la data di indizione della presente procedura - **ed avere connotazione di società attiva alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o equivalente** per la categoria coerente con le attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo per l'effettuazione di operazioni e di servizi portuali in forza di titolo autorizzativo, di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, in sostituzione, presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa; per i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice degli appalti il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto:
 - i. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziane e GEIE;
 - ii. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- b) per tutti gli O.E., il possesso di un **capitale sociale interamente versato non inferiore a € 100.000,00 (CENTOMILA Euro)**. Per le società cooperative, il capitale dovrà essere costituito da quote sociali di valore unitario non inferiore ad una quota commisurata ad un rapporto per ogni unità di socio tale da garantire complessivamente il medesimo valore di capitale;



5.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **fatturato globale medio annuo** degli ultimi **3 (TRE) esercizi finanziari** non inferiore a **€ 1 mln (un milione)**.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma di società di persone sarà valutato il fatturato risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA; per i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice degli appalti il requisito del fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE e dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

5.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) possesso di esperienza pregressa, adeguatamente certificata con relativa documentazione dimostrativa, **per un periodo non inferiore a tre anni** – nei cinque anni precedenti la data di indizione della presente procedura - nello specifico settore della **fornitura del lavoro portuale temporaneo**. L'attestazione di tale requisito dovrà concernere:

- i. l'attività di fornitura nel triennio nel settore di attività considerato;
- ii. per ogni anno, di cui al punto i), l'attività deve prevedere la fornitura/gestione di un numero di personale specializzato per un numero di turni di lavoro (calcolati nella misura di 6h/Giorno/Uomo) in misura non inferiore al 30% della media dei Turni di lavoro svolti dalla Impresa ex art. 17 L.n. 84/94 negli ultimi 3 anni indicati nell'allegato 3 del presente disciplinare.

Il requisito indicato al punto a) del presente paragrafo, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete o di GEIE, devono essere posseduti per intero dalla mandataria o da una delle imprese mandanti, mentre nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale dovranno essere dimostrati esclusivamente dalla mandataria.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente la candidatura, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno intestazione del mittente, l'oggetto della gara e deve essere trasmesso mediante **consegna a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito** presso l'ufficio protocollo della AdSP MTC sito interno Porto di Napoli, in Piazzale Pisacane.

Il plico deve pervenire entro **le ore 12.00 del giorno** esclusivamente all'indirizzo su indicato.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico deve contenere, al suo interno, tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente:

- Busta "A" – Documentazione Amministrativa;
- Busta "B" – Offerta Tecnica;
- Busta "C" – Offerta Economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi



compreso la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità e nell'ipotesi di procuratore la copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive.

L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'AdSP MTC potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima AdSP, il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione.

7. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà produrre, **pena l'esclusione dalla procedura**, la documentazione di seguito indicata:

1. Domanda di partecipazione – redatta in bollo – da redigersi utilizzando l'allegato **Modello A** corredata da copia del documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, debitamente datata, sottoscritta in forma autografa dal titolare o rappresentate legale, o da suo procuratore;
2. Tutta la documentazione prevista dal Disciplinare e dal Bando di gara (con unita traduzione giurata se in lingua non italiana);
3. Dichiarazione nella quale il soggetto concorrente attesta, utilizzando l'allegato **Modello B**, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale. Le dichiarazioni di cui all'allegato Modello B, dovranno essere rese e sottoscritte, oltre che dal rappresentante legale anche dai soggetti di seguito indicati:
 - nel caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici ove nominati;
 - nel caso di società in accomandati semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici ove nominati;
 - nel caso di ogni altro tipo di società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, ove nominati, o dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Soggetti cessati – I soggetti su elencati, che siano cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura, a **pena di esclusione**, devono rendere e sottoscrivere la dichiarazione utilizzando l'allegato **Modello B1**.

4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del **fatturato globale medio annuo** come indicato al paragrafo 5.2 punto a) del presente disciplinare;
5. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di impegno a sottoscrivere adeguata **copertura assicurativa** contro i rischi professionali connessi allo svolgimento dell'attività e per i danni che comunque possano da essa derivare all'AdSP MTC ed a terzi, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazione per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) come indicato al paragrafo 16 del presente disciplinare;
6. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo **5.3** del presente disciplinare, allegando la documentazione attestante i requisiti in oggetto, debitamente datata e sottoscritta in



forma autografa dal titolare o rappresentate legale, o da suo procuratore, corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i.

A seguito delle valutazioni, verranno poi eseguiti i controlli sui documenti/autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti del presente disciplinare rese con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, tranne dove espressamente e diversamente previsto.

Documentazione amministrativa ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8 del Codice degli appalti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. CAD;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti



- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d CAD, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

8. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta Tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione:**

- a) una relazione sull'organizzazione dell'attività con annesso piano di chiamata ed avviamento al lavoro indicante le modalità e le formalità della chiamata al lavoro e degli avviamenti in relazione alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici nonché di ulteriori condizioni e modalità migliorative;
- b) una relazione sull'esperienza dei dipendenti o soci lavoratori in organico destinati ad attività operative, in uno all'elenco delle abilitazioni del personale attinenti alla conduzione di mezzi operativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: semoventi, carrelli, gru di banchina e piazzale, ralle) indicando ove possibile il nominativo e l'anno di conseguimento dell'abilitazione. Ai fini della presente procedura rilevano le patenti di guida possedute (es. C, D ed E) nonché gli attestati di partecipazione ai corsi di abilitazione e corsi di aggiornamento, nell'ottica di procedure di trasferimento di know how e best practices da importare e di cui al successivo punto.
- c) il programma di formazione del personale da utilizzare nel Porto di Napoli indicando i criteri di scelta e la forma di finanziamento dell'investimento previsto per ciascun addetto nell'arco della durata dell'autorizzazione. Fatto salvo i percorsi formativi dei lavoratori nel Porto di Napoli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), ai fini del presente punto rilevano:
 - 1) percorsi di formazione volti al trasferimento del Know-how dell'impresa partecipante finanziato con capitale proprio;
 - 2) percorsi di formazione volti all'ottenimento di certificazioni e abilitazioni nei seguenti profili professionali:
 - GRUISTI (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gru di banchina tipo Gottwald, Portainer, gru di banchina tipo CM, ecc.);
 - AUTISTI (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Forklift, Stacher, Pala/bobcat, Escavatore, Camion spola, Autocisterna, Tug master Ro-Ro, ecc);



- OPERATIVI (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operativo addetto alla conduzione di carroponte, commesso a container e merci varie, stivatore rinfuse e merci vari, addetto pesa/gate);
- 3) Programma di aggiornamento delle abilitazioni portuali possedute dal personale da utilizzare nel Porto di Napoli.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA.

La Busta "C – Offerta Economica" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta utilizzando l'allegato **Modello D**, debitamente datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da suo procuratore della società corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i.

L'offerta economica dovrà contenere il ribasso, espresso in unico valore percentuale, senza cifre decimali, sui costi e l'utile di gestione, le cui misure massime, in valori percentuali, sono state fissate al paragrafo 2.2 del presente Disciplinare di gara.

Resta fermo che, la tariffa dovrà garantire il trattamento economico dei lavoratori come stabilito dai contratti collettivi applicabili per il settore di riferimento vigenti, nonché garantire la copertura dei costi per la sicurezza e, infine, le spese generali e amministrative dell'impresa fornitrice. A tal fine dovrà essere **ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE ATTA A RICOSTRUIRE LA COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.**

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La graduatoria dei partecipanti sarà compilata tenendo conto dei seguenti criteri:

ELEMENTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO PARZIALE MASSIMO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A. Offerta Tecnica		70
a) Modalità di organizzazione dell'attività e piano di chiamata ed avviamento al lavoro in relazione alle esigenze delle imprese utilizzatrici - (par. 8 punto a).	35	
b) Esperienza e qualifica professionale dei dipendenti e soci lavoratori destinato alle attività operative (par. 8 punto b)	20	
c) Piano di formazione del personale (par. 8 punto c).	15	
B. Offerta Economica - Ribasso Tariffa – espresso in unico valore percentuale (senza cifre decimali), sui costi e l'utile di gestione, le cui misure massime sono state fissate al paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara	0% punti 0 da 1% a 50% punti 20 da 51% a 70% punti 25 da 71% a 99% punti 30	30

Nel calcolo del punteggio, le frazioni o decimali non saranno considerate.

In caso di parità del punteggio totale, pari alla somma delle singole voci, costituirà titolo di preferenza il maggior punteggio in valore assoluto realizzato al punto A.a e A.b e, in caso di ulteriore parità, in via subordinata al punto A.c.



11. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (TRE) esperti nel settore portuale.

I membri della commissione potranno essere scelti anche tra il personale in carico all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario in servizio presso l'AdSP MTC.

In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, co. 4, 5, e 6 del Codice degli appalti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice sarà pubblicata sul profilo del committente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza che salvaguardino la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice degli appalti.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

13. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione all'impresa aggiudicataria avverrà contestualmente all'ottemperanza degli obblighi previsti dall'art.17 comma 2 legge 84/94 e, in particolare, degli impegni assunti di cui al paragrafo 14 e comunque non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'aggiudicazione sarà annullata e, l'Autorità procederà ad una nuova aggiudicazione nei confronti dell'impresa seconda classificata, ovvero avvierà le procedure ex art. 17 comma 5 legge 84/94 per verificare la costituzione di una Agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al parere favorevole del Comitato di Gestione e della Commissione Consultiva Locale così come previsto dagli art.17, co.14 L.n.84/94.

14. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AUTORIZZATA

Tutti gli oneri assunti dall'impresa con il presente disciplinare si intendono considerati e compensati nelle Tariffe previste a pagamento del medesimo. Con le medesime si intendono altresì compensati gli oneri assunti dal datore di lavoro per le assicurazioni e previdenze sociali a favore del personale dipendente.



ANNESSO B ALLA DELIBERA PRESIDENZIALE n. 313

L'impresa autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all'allegato Regolamento contenente Norme sull'impiego della manodopera portuale – già approvate con Delibera di Comitato 30/2002 APN e Ordinanza presidenziale AP Napoli n. 8/2005 fermo restando quanto indicato per le tariffe. Al rilascio della derivante autorizzazione non trovano applicazione gli articoli del Regolamento in contrasto con il presente disciplinare.

L'impresa si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste dall'Autorità, come da regolamento di cui all'allegato n. 3 al presente disciplinare nella misura non in contrasto con il disciplinare.

L'impresa è obbligata in materia di organizzazione e svolgimento del servizio:

- 1) ad effettuare un sopralluogo dei luoghi di esecuzione prima dell'inizio del servizio di fornitura di lavoro temporaneo, senza obbligo di allegare rapporto di eseguito sopralluogo;
- 2) comunicare all'Autorità, all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio e ad aggiornare tempestivamente tali informazioni in caso di variazione;
- 3) a far pervenire tempestivamente all'Autorità comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio. In particolare, gli eventuali "incidenti di safety" ed anomalie che si dovessero verificare durante il servizio dovranno essere immediatamente comunicati al personale dell'Autorità;
- 4) ad assicurare la disponibilità di personale in grado di sostituire con tempestività il personale in servizio che dovesse lasciare il posto di servizio per qualsiasi durata e motivo.

Inoltre, l'impresa è obbligata in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro settore porti, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
- ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'impresa autorizzata si impegna ad assicurare, con regolarità ed efficienza, la parità di trattamento nei confronti delle imprese utilizzatrici, svolgendo il servizio di fornitura del lavoro temporaneo con regolarità ed efficienza, operando secondo i principi dell'imparzialità e della trasparenza.

L'impresa autorizzata avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime. **Le richieste sono soddisfatte rispettando l'ordine di presentazione delle stesse.**

L'impresa autorizzata avvia i lavoratori nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla qualificazione dei singoli lavoratori. I ruoli dei lavoratori devono essere resi accessibili, anche tramite mezzi telematici, alle imprese utilizzatrici.

Nel caso in cui si manifesti carenza in una qualifica e eccedenza in un'altra, l'impresa autorizzata dovrà attivare tutti gli strumenti idonei atti a riqualificare e/o riconvertire i propri dipendenti eccedenti il fabbisogno, anche attraverso i meccanismi di somministrazione nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato d. lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.

L'impresa autorizzata si impegna:

- a fornire ai lavoratori le informazioni generali sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative svolte in ambito portuale, nonché, a quelli avviati, i previsti DPI; quanto precede salva la possibilità, previa espressa intesa con l'impresa utilizzatrice, che taluni dispositivi di protezione individuale siano forniti da quest'ultima, la quale dovrà comunque informare il lavoratore portuale temporaneo su rischi specifici/particolari in cui potrà incorrere nell'esecuzione del lavoro assegnato (ad esempio, nel caso di manipolazione di colli/merci pericolose). Sul punto si specifica che il lavoratore avviato ex art. 17 l. 84/94 entra, durante la prestazione



ANNESSO B ALLA DELIBERA PRESIDENZIALE n. 313

lavorativa, quale componente nella squadra operativa dell'Impresa ex art. 16/18 l. 84/94, che deve provvedere a tutti gli adempimenti ed oneri previsti dal dlgs. 272/99 e dalle altre normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

- ad attivare, di concerto con l'impresa utilizzatrice, ogni possibile forma di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca, utile alla salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori temporanei;
- ad attivare la formazione professionale. In particolare, dovranno attivarsi corsi di formazione in occasione della introduzione di nuove attrezzature e tecnologie o di movimentazione di sostanze o preparati pericolosi ed in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi, in coordinamento con le imprese ex articolo 16, 18 e 21 b). L'impresa aggiudicatrice della gara potrà attivare percorsi formativi per il proprio personale in organico al fine di acquisire apposite competenze specialistiche, che potranno essere finanziati a giudizio dell'Adsp nel rispetto dell'art. 17, comma 15 bis, della legge 84/94 e ss.mm.ii;
- a garantire che l'avviamento al lavoro di soggetti non operanti da almeno un anno nell'ambito portuale avvenga solo dopo l'espletamento di specifici percorsi di formazione;
- ad assicurare il rispetto dell'orario di lavoro;
- ad assicurare che i lavoratori avviati non abbandonino il posto di lavoro, provvedendo in caso contrario alle necessarie sostituzioni;
- ad avviare lavoratori idonei allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali che si andranno ad effettuare;
- al rispetto di tutto quanto altro previsto dal Regolamento di cui alla Ordinanza sulla fornitura di lavoro portuale approvata anche dal Comitato portuale AP Napoli, per quanto applicabile.

Sono inoltre a carico dell'impresa tutte le spese relative al rilascio delle licenze da parte delle Autorità amministrative e comunali e l'obbligo di eseguire, ove occorrono, depositi di garanzia per il rilascio delle licenze stesse.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati e relativi alle norme sul lavoro dipendente, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, ne viene data comunicazione.

15. VARIAZIONI DEL SERVIZIO, FACOLTÀ DI RECESSO E SERVIZI AGGIUNTIVI

In riferimento ai tempi di effettuazione del servizio l'Impresa, su esplicita richiesta, - anche soltanto per le vie brevi - dovrà comunque garantire con immediatezza l'espletamento del servizio con il personale richiesto anche in orari e/o giorni diversi da quelli indicati per insorgenti ed imprevedute necessità, nonché garantire la disponibilità di ulteriore personale che si rendesse necessario impiegare in base ad insorgenti ed imprevedibili necessità.

Qualora non ottemperi alle richieste di cui ai commi precedenti, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far valere la decadenza della autorizzazione. L'Impresa non potrà in alcun modo apportare variazioni al servizio offerto ed è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni.

16. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA TARIFFARIA

Si stabilisce che l'Autorità resta sollevata da ogni responsabilità civile e penale nella quale sia l'impresa che il personale addetto ai servizi potesse incorrere. Resta inteso che l'impresa è responsabile di qualsiasi danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi sopra specificati, sia verso l'Autorità, sia verso terzi.

L'impresa autorizzata è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni comunque provocati a persone e/o cose e derivanti dall'espletamento delle sole attività oggetto della presente autorizzazione, mentre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle operazioni portuali restano in capo alle singole Imprese portuali autorizzate. A tal fine, per la copertura assicurativa R.C., deve stipularsi assicurazione con una primaria compagnia di assicurazioni di tutti i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e per i danni che comunque possono da essa derivare all'Autorità ed a terzi. I massimali della predetta polizza sono fissati in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).



Per ogni contestazione che insorgesse tra impresa e l'assicurazione per eventuali clausole limitative alla copertura assicurativa poste nel contratto di assicurazione, l'Impresa autorizzata dovrà rispondere direttamente a favore del danneggiato, escludendo in ogni caso qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Autorità. Nessun compenso sarà dovuto all'impresa per danni di qualsiasi genere, anche se causati da forza maggiore.

L'impresa risultante prima nella classifica della selezione è tenuta, a titolo di garanzia nei confronti dei lavoratori assunti presso di essa in forza del presente bando, a costituire (prima del rilascio dell'autorizzazione) un deposito cauzionale pari a 1.000.000,00 (Un milione) di Euro anche mediante una fideiussione bancaria o assicurativa di cui beneficiario l'AdSP MTC. La garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante.

La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D. Lgs 385/1993 (testo Unico delle Leggi in materia bancaria e Creditizia) come aggiornato da D.L. 12 maggio 2015, n. 72 (GU Serie Generale n. 134 del 12.06.2015) ovvero Banche ed Istituti di Credito. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell'elenco previsto dall'IVASS con sede legale in Italia o con sede secondaria stabilita in Italia, autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzione con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. Il testo della fideiussione dovrà contenere l'autenticazione della firma del fideiussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione relativa alla facoltà di questi ultimi di impegnare legalmente rispettivamente l'istituto bancario e la compagnia di assicurazione.

A fronte degli obblighi di servizio della Impresa autorizzata, e a garanzia del pagamento delle tariffe stabilite, per le ipotesi di inadempienza protratta dalle Imprese ex art. 16 l. 84/94 – e con i limiti e le modalità fissate nei regolamenti disciplinanti la materia - si stabilisce che una quota massima del 50% della cauzione stabilita ex art. 17 r.c.n a carico delle Imprese ex art. 16 e 18 possa essere utilizzata per la copertura delle somme maturate, quale obbligo discendente dal capitolato concessorio. Le modalità di tale recupero saranno stabilite nei rispettivi atti autorizzativi.

17. NORME DI SICUREZZA

L'impresa dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nei limiti sopra riportati, ed in particolare dovrà:

- produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dai DD. Lgs. 81/2008 e n. 272/1999 per quanto non a carico delle Imprese portuali;
- provvedere ad una adeguata formazione del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, salvi gli obblighi a carico delle Imprese ex artt. 16 e 18 l.84/94;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa dovrà procedere ad indicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.l.vo 81/2008.

18. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN VIGORE

L'impresa è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni regolamentari delle Autorità: AdSP MTC, Marittima, Doganale, Sanitarie e di ogni altra Amministrazione pubblica per quanto di rispettiva competenza.

19. PENALITÀ

L'Impresa sarà sottoposta, per ogni inadempienza agli obblighi della autorizzazione, che fosse riscontrata e contestata, a una **sanzione pecuniaria fissa pari all'1% del valore del fatturato**, riferito alle specifiche attività di fornitura oggetto di inadempimento (riferito cioè alla singola attività di somministrazione per Impresa). L'importo della sanzione pecuniaria sarà accantonato in uno specifico fondo a tutela delle retribuzioni dei lavoratori operanti ex art. 17 l. 84/94.



La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazione o gravame.

La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 17, co. 12, Legge 84/94.

Nel caso siano rilevate e contestate inadempienze gravi e continuative durante il periodo di vigenza, l'Autorità ha la facoltà sospendere l'efficacia o, nei casi più gravi di avviare la procedura per la revoca dell'autorizzazione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Autorità ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

20. ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Autorità, oltre all'applicazione delle penali, ove lo ritenga opportuno, provvederà alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, salva restando ogni altra azione risarcitoria.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo, l'Autorità ha la facoltà di rivalersi sulla cauzione/fideiussione e nei casi più gravi della revoca dell'autorizzazione.

21. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Per la specialità dell'attività, come previsto all'art. 17 l. 84/94, è esclusa la facoltà di subappalto e avvalimento. Nel caso in cui l'impresa affidi anche solo parte del servizio in subappalto, l'Ente potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, in danno dell'impresa.

Qualora la richiesta di fornitura di manodopera temporanea superi la capacità organica del soggetto autorizzato (carenza), lo stesso può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo come previsto dal dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. e dal CCNL Porti, solo nel caso di dimostrata impossibilità di far fronte alle richieste con il proprio personale dipendente, e comunque nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., e come specificato dall'articolo 64 del C.C.N.L. di riferimento dei lavoratori dei porti.